

**Contributi previdenza complementare assoggettati a tassazione
Art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 47/2000**

Il Fondo Pensione Nazionale, con lettera del 2 agosto, ricorda che:

“ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 47/2000, entro il 30 settembre dell’anno successivo a cui è stato effettuato il versamento, deve essere comunicato al Fondo Pensione l’ammontare dei contributi versati che non sono stati dedotti, in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità fiscale attualmente vigenti.

Per consentire tale obbligo è stato predisposto un modulo scaricabile sul sito web www.fondopensione.bcc.it, che dovrà essere inviato al Fondo Pensione Nazionale tramite posta.

L’onere di comunicazione, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 245/02, è a carico dell’iscritto che deve notificare al Fondo Pensione l’ammontare dei contributi versati e non dedotti entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, oppure alla data in cui sorge il diritto alla prestazione se antecedente.

Da ultimo rammentiamo che con il 31.12.2005 è trascorso il periodo transitorio di efficacia della previsione di cui al Decreto 13 dicembre 2000 del Ministero delle Finanze, per cui dal 2006 anche ai vecchi iscritti si applicano i limiti di deducibilità previsti dalla vigente normativa.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti.

Fondo Pensione Nazionale”

L’importo da comunicare è quello riportato nella [casella 29](#) del **CUD/2006**, a condizione che non vi siano state modifiche in sede di dichiarazione dei redditi (730/2006 ed unico/2006).

Allegato: il modulo per la comunicazione.